

**DELIBERAZIONE 5 MARZO 2024
69/2024/R/GAS**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA
LEGGE 30 DICEMBRE 2023, N. 214, IN MERITO ALLE CONDIZIONI NECESSARIE PER
L'ATTIVITÀ DI VENDITA DI GAS NATURALE AI CLIENTI FINALI**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1285^a riunione del 5 marzo 2024

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 24 giugno 2002;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93 (di seguito: decreto legislativo 93/2011);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 dicembre 2011 (di seguito: decreto ministeriale 29 dicembre 2011);
- la legge 30 dicembre 2023, n. 214, recante “*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022*” (di seguito: legge concorrenza 2022);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 29 luglio 2004, 138/2004;
- la deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 16 novembre 2017, 762/2017/I/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 77/2018/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità, 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas e il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: RQDG);
- la deliberazione dell’Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A (di seguito: Quadro Strategico 2022-2025);
- il vigente Testo integrato del bilanciamento (TIB);
- il vigente Testo integrato *unbundling* contabile (TIUC);
- il vigente Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG);
- il vigente Testo integrato in materia di obblighi informativi di natura anagrafica per i soggetti operanti nei settori di competenza dell’autorità di regolazione per energia reti e ambiente (TIAO).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 attribuisce all’Autorità il potere di emanare le direttive concernenti l’erogazione dei servizi di pubblica utilità della filiera dell’energia elettrica e del gas naturale (articolo 2, comma 12, lettera h)) con la finalità di promuovere la concorrenza, l’efficienza dei servizi, la trasparenza e la tutela dei consumatori;
- il decreto legislativo 164/00, all’articolo 17 come modificato dal decreto legislativo 93/2011, ha previsto, fino alla data di entrata in vigore della legge concorrenza 2022, che:
 - *“a decorrere dal 1 gennaio 2012 è operativo presso il Ministero dello sviluppo economico un Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali, relativo anche alla vendita di gas naturale liquefatto attraverso autocisterne e di gas naturale a mezzo di carri bombolai, nonché di biogas”* (comma 1);
 - *“le società interessate alla inclusione nell’elenco di cui”* all’alinea precedente [...] *“presentano richiesta al Ministero dello sviluppo economico, in base a modalità e requisiti stabiliti con decreto dello stesso Ministero [...]”* (comma 3);
 - *“il Ministero dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla richiesta, qualora verifichi la non congruità di uno o più dei requisiti richiesti, può sospendere l’iscrizione nell’elenco [...] del soggetto interessato e richiedere allo stesso elementi integrativi”* (comma 3);
- ai sensi di quanto sopra, con il decreto ministeriale 29 dicembre 2011 sono stati stabiliti *“i criteri in base ai quali [...] il Ministero dello sviluppo economico [...] si pronuncia in merito alle domande di inserimento nell’elenco delle imprese del gas abilitate alla vendita di gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto, il biogas e il gas derivante dalla biomassa o altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possono essere immessi e trasportati nel sistema del gas naturale senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza, ai clienti finali connessi a reti di distribuzione, a reti regionali di trasporto, alla rete nazionale dei gasdotti o a reti alimentate da serbatoi di GNL, sull’intero territorio nazionale”*.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- le disposizioni dell’articolo 17 del decreto legislativo 164/00 in materia di disposizioni per la promozione della concorrenza nel settore del gas naturale sopra ricordate sono state modificate dall’articolo 9 della legge concorrenza 2022, entrata in vigore il 31 dicembre 2023. Per effetto di tale intervento normativo, in particolare, l’allora vigente comma 3 è sostituito dal seguente:
 - *“[...] l’inclusione e la permanenza nell’Elenco di cui al comma 1 sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di gas naturale ai clienti finali. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell’Autorità [...] (ARERA), sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), sono definiti le condizioni, i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l’iscrizione, la*

permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al comma 1. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il medesimo decreto di cui al secondo periodo, fatto salvo il potere sanzionatorio attribuito all'ARERA, all'AGCM, al Garante per la protezione dei dati personali e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, esercitato nell'ambito delle rispettive funzioni, disciplina un procedimento speciale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'eventuale esclusione motivata degli iscritti dall'Elenco di cui al comma 1, che tenga conto anche delle violazioni e delle condotte irregolari poste in essere nell'attività di vendita del gas, accertate e sanzionate dalle predette Autorità. L'ARERA formula la proposta di cui al secondo periodo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”;

- per effetto della modifica di cui al precedente punto, è stato quindi dato mandato all'Autorità di proporre al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica *“le condizioni, i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione”* in merito al vigente Elenco *“dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali, relativo anche alla vendita di gas naturale liquefatto attraverso autocisterne e di gas naturale a mezzo di carri bombolai, nonché di biogas”*.

RITENUTO CHE:

- in ragione delle tempistiche di implementazione dell'intervento previsto dalla legge concorrenza 2022 sopra richiamato, sia necessario avviare un procedimento per l'individuazione e la successiva proposta al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica de *“le condizioni, i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione, la permanenza”* al vigente Elenco dei venditori di gas naturale nonché la loro *“esclusione”*;
- sia opportuno valutare al contempo l'adeguamento dei criteri previsti dal vigente Elenco dei venditori di gas naturale ai sensi del decreto ministeriale 29 dicembre 2011 - ivi compresi sulla vendita di gas naturale liquefatto attraverso autocisterne e di gas naturale a mezzo di carri bombolai - nonché l'adozione di modalità attuative che tengano conto dell'eventuale necessità di un periodo transitorio affinché i venditori già operanti possano adeguarsi ai criteri e ai requisiti che saranno disposti;
- sia opportuno garantire il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, anche mediante apposita consultazione degli elementi che potranno essere oggetto della proposta che l'Autorità è tenuta a rendere al Ministro

DELIBERA

1. di avviare un procedimento finalizzato alla formulazione della proposta, da parte dell'Autorità al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, relativa all'individuazione delle condizioni, dei criteri, delle modalità e dei requisiti tecnici,

- finanziari e di onorabilità *“per l’iscrizione, la permanenza e l’esclusione”*, ai sensi dell’articolo 9 della legge 30 dicembre 2023, n. 214, nell’ambito del vigente Elenco *“dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali, relativo anche alla vendita di gas naturale liquefatto attraverso autocisterne e di gas naturale a mezzo di carri bombolai, nonché di biogas”* di cui al decreto ministeriale 29 dicembre 2011;
2. di rendere disponibile, in relazione allo sviluppo del procedimento di cui al punto 1., un documento per la consultazione contenente gli orientamenti dell’Autorità al fine di acquisire un riscontro da tutti i potenziali soggetti interessati;
 3. di attribuire la responsabilità del procedimento di cui al precedente punto 1. al Direttore della Direzione Servizi di sistema e Monitoraggio Energia dell’Autorità, conferendo mandato per l’acquisizione dei dati, delle informazioni e degli elementi di valutazione utili e per eventuali incontri tecnici;
 4. di prevedere che il procedimento di cui al punto 1. si concluda entro il termine ordinario indicato dalla legge 30 dicembre 2023, n. 214, ossia il 30 marzo 2024;
 5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

5 marzo 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini